

Codice DB1009

D.D. 2 novembre 2011, n. 339

Regolamento regionale 15/R/2006 - Ridefinizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi dell'acquedotto comunale (pozzo 1 - codice univoco AL-P-04899 e pozzo 2 - codice univoco AL-P-04898) ubicato in Via Trento, nel Comune di Quattordio (AL); modifica della planimetria catastale allegata alla determinazione n. 225 del 15 luglio 2011 quale parte integrante e sostanziale.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

a) L'area di salvaguardia del campo-pozzi dell'acquedotto comunale (pozzo 1 – codice univoco AL-P-04899 e pozzo 2 – codice univoco AL-P-04898) ubicato in Via Trento, nel Comune di Quattordio (AL), é definita come risulta nell'elaborato “Tavola n. 1 – Pozzi Quattordio 1 e 2 - Delimitazione delle aree di salvaguardia – Planimetria delle zone di rispetto – Revisione del 02/2010 – Scala 1:2.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia in argomento è stata determinata, in via cautelativa, considerando l'inviluppo delle fasce di rispetto ristretta e allargata derivanti dall'esercizio contestuale dei due pozzi ed è stata dimensionata utilizzando per il calcolo delle isocrone le portate estraibili secondo la portata massima prevista per ciascuno di essi; inoltre, in mancanza della ricostruzione piezometrica dell'acquifero profondo captato dai pozzi, si è tenuto conto di un valore del gradiente idraulico pari a 10^{-4} e si è considerato l'inviluppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 30° rispetto alla direzione di deflusso della falda superficiale.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Alessandria ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

d) Il gestore del servizio idrico integrato per il territorio comunale in questione, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta dei due pozzi, unica e coincidente con la particella catastale n. 333 del foglio di mappa n. 13, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;

- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e delle aree adibite a parcheggio ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Alessandria per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del servizio idrico integrato per il territorio comunale in questione (Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato – C.C.A.M.) per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Alessandria per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Quattordio affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio